



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di Agno Chiampo Ambiente Srl in data  
30 maggio 2012 - Prot. n. 586

1<sup>^</sup> modifica apportata al Regolamento dal  
Consiglio di Amministrazione di Agno  
Chiampo Ambiente Srl nella seduta del 10  
settembre 2012.

# REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Pagina 1 di 45



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

# SOMMARIO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Obiettivi e ambiti di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Alcune definizioni

## TITOLO II PROGRAMMAZIONE E RESPONSABILI DI FASE

- Art. 3 – Quando sono ammesse le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in economia
- Art. 4 - Programmazione degli acquisti
- Art. 5 - Soggetti autorizzati alle spese
- Art. 6 - Figure responsabili del contratto
- Art. 7 - Decreto a contrarre
- Art. 8 – Pubblicità

## TITOLO III CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 9 – Modalità, criteri di scelta degli operatori economici e anomalia dell'offerta
- Art. 10 – Precisazioni sui limiti degli importi di spesa in economia e metodi di calcolo

## TITOLO IV PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE di lavori servizi e forniture IN ECONOMIA

- Art. 11 - Commissione giudicatrice
- Art. 12 - Svolgimento della gara a cura della Commissione giudicatrice per appalti di importo uguale o superiore a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria relativamente a lavori, servizi e forniture e per appalti di importo uguale o superiore a 20 mila Euro ed Inferiore a 100 mila Euro relativamente ai servizi legali e tecnici
- Art. 13 - Modalità di esecuzione delle gare d'appalto per importi uguali o superiori a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria con esclusione dei servizi legali e tecnici
- Art. 14 Affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 40.000,00.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

Art. 15 – Caratteristica dell'offerta e modalità di presentazione della documentazione per appalti di importo uguale o superiore a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria relativamente a lavori servizi e forniture ed appalti per importi uguale o superiore a 20 mila Euro ed Inferiore a 100 mila Euro relativamente ai servizi legali e tecnici

Art. 16 – Non ammissione

Art. 17 - Eccezioni

Art. 18 - Spese in contanti

Art. 19 - Acquisizioni di beni e servizi in rete (WEB)

Art. 20 – Accordo quadro

#### TITOLO V REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 21 - Requisiti degli operatori economici e avalimento.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 22 – Interventi d'urgenza

Art. 23 - Provvedimenti in caso di somma urgenza

Art. 24 - Incarichi per servizi legali e notarili (*abrogato*)

Art. 25 - Incarichi di progettazione (*abrogato*)

#### TITOLO VII NORME CONTRATTUALI

Art. 26 - Forma del contratto

Art. 27 - Garanzie

Art. 28 - Penali e scissione del contratto

Art. 29 - Corrispondenza e notifiche

Art. 30 - Rinnovi espressi e proroga tecnica del contratto

Art. 31 – Subappalto

#### TITOLO VIII PRE-ESECUZIONE, ESECUZIONE E CONTABILITA'

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari, codice CIG e CUP

Art. 33 - Tutela dei lavoratori: regolarità contributiva e retributiva

Art. 34 - Ordinazione



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

- Art. 35 - Esecuzione dell'intervento
- Art. 36 – Tenuta della contabilità, pagamenti e DURC
- Art. 37 - Interessi
- Art. 38 - Revisione dei prezzi
- Art. 39 - Collaudo ed Attestazione di Regolare Esecuzione

#### TITOLO IX DISCIPLINA GESTIONE ALBO FORNITORI

- Art. 40 - Oggetto dell'Albo Fornitori
- Art. 41 - Gestione dell'Albo Fornitori
- Art. 42 - Iscrizione e durata dell'Albo Fornitori
- Art. 43 - Obblighi dei soggetti iscritti all'Albo Fornitori e valutazione di coloro che sono stati aggiudicatari/affidatari di lavori, servizi e forniture.
- Art. 44 - Cancellazione dall'Albo Fornitori
- Art. 45 - Modifiche alla disciplina gestione Albo Fornitori

#### TITOLO X CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- Art. 46 - Prodotti, imballo e peso
- Art. 47 - Resa
- Art. 48 - Trasporto
- Art. 49 - Campioni di fornitura
- Art. 50 - Presa in consegna della fornitura

#### TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E MODELLI

- Art. 51 - Notifica delle comunicazioni
- Art. 52 - Trattamento dei dati personali
- Art. 53 - Norma di salvaguardia
- Art. 54 - Documentazione presentata in sede di gara
- Art. 55 – Rimando alla normativa vigente ed adeguamenti
- Art. 56 - Modelli (allegati)
- Art. 57 - Foro competente
- Art. 58 - Entrata in vigore



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Obiettivi e ambiti di applicazione del Regolamento.**

Il presente regolamento è emanato con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- Qualificare le procedure di approvvigionamento di beni e di aggiudicazione di servizi e lavori, sotto la Soglia Comunitaria privilegiando ed ampliando l'area della programmazione, rispetto a quella dell'estemporaneità;
- Assicurare il puntuale rifornimento dei materiali, l'erogazione dei servizi e l'esecuzione dei lavori secondo le necessità quantitative e qualitative individuate dai singoli Uffici in aderenza ai programmi aziendali;
- Assicurare comunque un grado di flessibilità tale che permetta di far fronte agli acquisti/servizi/lavori imprevedibili, innovativi e straordinari;
- Dotare gli operatori preposti di uno strumento di lavoro snello ed in grado di garantire la correttezza delle procedure.
- Nel rispetto delle normative vigenti, il perseguimento dell'economicità inteso come impiego ottimale delle risorse a disposizione.
- Perseguimento dell'efficacia intesa come la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.
- Perseguimento dell'efficienza intesa come l'abilità di raggiungere l'obiettivo prefissato impiegando le risorse minime indispensabili.

Il presente documento disciplina:

a) il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte di Agno Chiampo Ambiente Srl in applicazione dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito denominato anche "Regolamento Attuativo" del Codice (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture). Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture - lavori e servizi - lavori, servizi e forniture - servizi e forniture - si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice.

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e di risorse. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

b) l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, nonché all'art. 267 del Regolamento Attuativo del Codice, quali, ad esempio, la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, le attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100 mila Euro, al netto dell'IVA.

c) l'acquisizione dei servizi legali e notarili.

d) la formazione e l'utilizzo dell'Albo dei Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl relativo ai lavori, servizi, forniture, ai servizi tecnici ed ai servizi legali e notarili.

## **Art. 2 – Alcune definizioni.**

1. per quanto attiene le definizioni si rimanda integralmente agli artt. 3 e 14 del D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i. (di seguito per brevità anche "Codice"). Si elencano comunque di seguito alcune locuzioni più ricorrenti all'interno del testo, la cui elencazione deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Agno Chiampo Ambiente Srl*: società concessionaria di servizio pubblico locale nell'ambito dell'igiene ambientale, di seguito per brevità denominata anche A.C.A.

- *Soglia Comunitaria*: Per soglia di rilievo comunitario si intende il valore limite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria e dei principi dell'evidenza pubblica. Alla data della redazione del presente Regolamento la soglia è pari ad Euro 200 mila. Tali valori vengono periodicamente aggiornati con appositi Regolamenti Comunitari. Si fa riferimento all'art. 28 del Codice.

- *D.Lgs n. 163 / 2006 e s. m. e i.* : Codice

- *Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti*: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- Gli "*appalti pubblici*" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante [...] e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

- Gli "*appalti pubblici di forniture*" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

- Gli "*appalti pubblici di servizi*" hanno per oggetto la prestazione complessa che richiede un apparato organizzativo caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

- *Lavori*: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
- *Cottimo fiduciario*: trattasi di procedura negoziata in cui le acquisizioni di lavori, servizi o forniture avvengono mediante affidamento a terzi detto anche operatore economico avente i requisiti necessari.
- *Operatore economico*: comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
- *Manutenzione*: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.
- *Manutenzione ordinaria*: è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere (lavori, servizi e forniture) al fine di riparare, rinnovare e sostituire finiture, integrare e mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti, di beni mobili ed immobili. (si veda anche D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
- *Manutenzione straordinaria*: è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire anche con integrazioni consistenti parti di beni mobili ed immobili, anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterazioni dei volumi e delle superfici e senza modifiche nelle destinazioni d'uso. (si veda anche D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
- *Albo fornitori*: Albo dei fornitori e prestatori di servizi e di lavori in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati (imprese, studi professionali, ecc.) in possesso dei requisiti idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di un lavoro, servizio o fornitura.
- *profilo di A.C.A.*: è il sito informatico di Agno Chiampo Ambiente Srl su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal Codice.
- *RP*: Responsabile del Procedimento da definire per la fase di progettazione, di aggiudicazione e dell'esecuzione.

## TITOLO II PROGRAMMAZIONE E RESPONSABILI DI FASE

### **Art. 3 – Quando sono ammesse le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in economia.**

#### Per forniture e servizi:

Ai sensi dell'articolo 125, comma 10 del Codice, che recita: “L'acquisizione in economia di **beni e servizi** è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

*preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze". A tal riguardo si veda l'allegato "A" – redatto sulla base del Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di A.C.A. del 07.03.2011.*

*Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio immobiliare, storico artistico, culturale."*

Per i lavori:

I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

#### **Art. 4 - Programmazione degli acquisti**

1. La programmazione degli acquisti per lavori, servizi e forniture è definita dal Responsabile di fase nel rispetto degli obiettivi aziendali e del budget fissati annualmente dal Direttore Generale - o suo delegato - con verbale di approvazione del piano di bilancio annuale. I dati necessari alla programmazione delle acquisizioni per l'anno successivo devono essere disponibili entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.





**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

2. L'adozione degli atti sopraccitati comporta l'autorizzazione all'acquisto con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. L'adozione di tutti gli atti necessari, sono garantite dai Responsabili del Procedimento individuati per l'acquisizione di specifici lavori, servizi o forniture secondo le attribuzioni di mansioni previste dall'Atto Aziendale di A.C.A..

3. Per eventuali richieste d'acquisto non programmate, qualora la mancata fornitura possa compromettere l'efficienza e la continuità dei servizi, il Direttore Generale e/o Responsabile del Procedimento potrà attivare le modalità previste di cui all'art. 18 *spese in contanti*, all'art. 22 *Interventi d'urgenza* e all'art. 23 *Provvedimenti in caso di somma urgenza*.

4. Per acquisti non programmati di importo superiore ai limiti stabiliti di cui all'allegato "A" dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di A.C.A.

#### **Art. 5 - Soggetti autorizzati alle spese**

1. I soggetti competenti ad autorizzare la stipula dei contratti in base alle procedure di cui al presente Regolamento sono individuati dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deleghe, dalle procure generali e/o speciali di A.C.A.

#### **Art. 6 - Figure responsabili del contratto**

1. Per ogni acquisizione in economia Agno Chiampo Ambiente Srl opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 per le fasi di progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

2. Di norma le funzioni di Responsabile del contratto per tutte le fasi – progettazione, aggiudicazione ed esecuzione - sono attribuite al Direttore Generale, salvo diverse assegnazioni di funzione di cui al precedente Art. 5 *Soggetti autorizzati alle spese*.

3. Il Direttore Generale, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé il ruolo di Responsabile Unico del procedimento, nomina uno o più RP per la progettazione, aggiudicazione ed esecuzione con le modalità previste all'art. 10 del Codice. In particolare:

a) il Responsabile Tecnico individua e applica le norme tecniche della normativa di riferimento, formula le prescrizioni, redige il capitolato speciale d'appalto, cura tutti gli



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

adempimenti inerenti la redazione del progetto (di lavori, di servizi, di forniture) e tutti i documenti tecnici necessari ad espletare l'appalto;

b) il Responsabile dell'aggiudicazione istruisce gli atti amministrativi secondo la procedura adottata che si conclude con il contratto;

c) il Responsabile dell'esecuzione è la persona incaricata alla sorveglianza dell'operato in particolare alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dall'operatore economico.

4. Spetta alle figure evidenziate alle precedenti lettere a), b) e c) l'adozione degli atti, per esempio di sollecito, di diffida, di applicazione delle penalità, degli atti finalizzati alla regolare esecuzione, dello svincolo delle garanzie provvisorie e definitive e di tutte quelle azioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Decreto a contrarre**

1. Il ricorso alla gestione in economia delle acquisizioni di lavori, servizi è disposto con decreto dirigenziale. Il Dirigente o i soggetti di cui al precedente art. 5 indica in tale provvedimento:

- la motivazione dell'acquisizione in economia;
  - l'obiettivo/i che il contratto intende perseguire;
  - l'oggetto della prestazione contrattuale;
  - il valore economico presunto della prestazione;
  - le modalità di scelta dell'operatore economico;
  - se nominare un'apposita Commissione giudicatrice;
  - i requisiti che debbono avere gli operatori economici;
  - la forma del contratto;
  - le clausole ritenute essenziali;
  - tempi e modalità di pagamento;
  - se del caso, le cauzioni e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;
  - se viene autorizzato il subappalto e in caso affermativo per quale lavoro o servizio o fornitura;
  - se si prevede l'istituto dell'avvalimento (art. 49 del Codice);
  - i fondi con cui far fronte alla spesa e la prenotazione della somma.
- allega al decreto la seguente documentazione sulla base di moduli predisposti da A.C.A., da compilare e restituire alla stessa A.C.A. a cura dell'appaltatore:

**a)** dichiarazione di atto di notorietà contenente il possesso dei requisiti e le dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti.

**b)** altro/i modulo che il RUP ritiene importante per lo specifico caso.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

2. L'atto indica altresì di verificare la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare potenzialmente rischi e pericoli alla sicurezza dei lavoratori.

La valutazione va eseguita:

**a)** quando l'appaltatore opera all'interno di aree o locali di A.C.A.; In tal caso A.C.A. fornirà il documento relativo alle Informazioni generiche per appaltatori e ed il DUVRI.

**b)** quando sono gli operatori di A.C.A. a svolgere la propria mansione all'interno di aree e locali dell'appaltatore o altra utenza, sarà onere dell'appaltatore o utenza fornire il documento di sicurezza.

**c)** quando l'appaltatore opera sul territorio.

In caso affermativo, Agno Chiampo Ambiente Srl dovrà predisporre o far predisporre all'appaltatore la valutazione dei rischi con allegate le misure di sicurezza. I documenti generalmente interessati sono il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) ai sensi dell'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i. ovvero quella documentazione legata allo specifico intervento come il Piano Operativo di Sicurezza o il Piano di Sicurezza.

3. La documentazione da produrre ed osservare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sussiste sia negli appalti di acquisizione di lavori, servizi e forniture sia negli appalti di servizi e forniture caratterizzati da proventi economici in favore di A.C.A.

4. Il decreto di cui al comma 1 equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia e costituisce impegno di A.C.A. a contrattare.

## **Art. 8 – Pubblicità e termini ricezione offerte**

1. Generalmente le gare di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per cottimo fiduciario (procedura di aggiudicazione in economia) di cui al presente Regolamento non sono soggette alla pubblicazione di bando di gara.

2. Nei casi di procedura ordinaria o quando prescritto dal RP gli avvisi e i bandi sono pubblicati almeno nell'Albo pretorio del Comune in cui ha sede A.C.A. e sul profilo di A.C.A. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune;

3. A.C.A. può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle indicate nel presente articolo.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

4. L'individuazione dei soggetti può avvenire attraverso avvisi pubblicati sul profilo di A.C.A. o su altro mezzo d'informazione o mediante consultazione di Albi fornitori conservati presso Amministrazioni pubbliche o private.

5. L'esito e i dati della gara per importi uguali o superiori ai 40 mila Euro e sotto la soglia Comunitaria sono soggetti alla post-formazione mediante pubblicazione sul profilo di A.C.A. entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di aggiudicazione definitiva. Gli elementi che compongono l'avviso di post informazione sono quelli di cui all'allegato "C" oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile dal RP.

6. Per le gare i cui importi sono pari o superiori a 40 mila Euro e sotto la soglia comunitaria i termini di ricezione delle offerte, salvo diverse indicazioni del RP per casi d'urgenza o di somma urgenza, oppure per lavori, servizi o forniture non complessi, sono di norma fissati in non meno di 15 giorni.

### TITOLO III CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

#### **Art. 9 – Modalità, criteri di scelta degli operatori economici e anomalia dell'offerta**

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali di cui alle premesse, l'importo, la natura dell'acquisizione da effettuare, le caratteristiche dello specifico settore economico (settore di mercato) nonché le strategie aziendali, concorrono a determinare le modalità e i criteri di scelta degli operatori economici.

2. Le procedure di aggiudicazione sono le seguenti:

Per importi uguali o sopra la soglia comunitaria si rientra nelle **procedure ordinarie** (solo a titolo informativo e non rientranti nel presente Regolamento), che possono essere adottate anche per appalti sotto la Soglia Comunitaria:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta;
- c) procedura negoziata solo nei casi e alle condizioni espressamente previste negli art. 56 e 57 del Codice;
- d) dialogo competitivo solo nei casi e alle condizioni espressamente previste nell'art. 58 del Codice;
- e) accordo quadro;



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

f) sistemi dinamici di acquisizione;

Per importi sotto la Soglia Comunitaria:

Per importi:

g) inferiori **ad € 200.000,00, Iva esclusa**: rientrano nelle procedure di aggiudicazione in economia le tipologie di beni, servizi e lavori di cui allegato "A" nei limiti di importo fissati.

Non vige l'obbligo di pubblicità in ambito sovranazionale ai sensi dell'art. 124 del Codice.

Le procedure di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono precedute da un decreto a contrarre, nel quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Al termine della procedura di verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario, in caso di regolarità, l'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva attraverso l'adozione del provvedimento a cura del Direttore Generale.

3. L'assegnazione della fornitura/servizio/lavoro può avvenire secondo uno dei seguenti criteri:

- Al prezzo più basso;
- All'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 283 del Regolamento di Attuazione del Codice).

In entrambi i casi suddetti – sopra e sotto soglia - sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi base o rispetto l'importo dell'appalto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri, variabili in relazione alla fornitura, al servizio o al lavoro da appaltare, che attengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre al prezzo, a:

- a) valore tecnico;
- b) caratteristiche di economicità nell'utilizzo e nella manutenzione;
- c) tempi di esecuzione;
- d) qualità/prestazioni;
- e) caratteristiche funzionali/estetiche;
- f) servizi post vendita e assistenza tecnica;
- g) adozione di tecniche volte a limitare e/o a mitigare gli impatti ambientali.

I lavori, i servizi e le forniture in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta
- a cottimo fiduciario



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

□ col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 14 del Codice;

- Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

- L'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ovvero con cottimo fiduciario viene attivata dal Responsabile del Procedimento a seguito di decreto a contrarre firmato dal Dirigente.

4. Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento di attuazione del Codice, A.C.A. - ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell'appalto (artt. 86, 87, 88 del Codice e art. 284 del Regolamento di Attuazione) - può esaminare e valutare gli elementi giustificativi del prezzo o della prestazione particolarmente vantaggiosa che vengono richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. E' facoltà della stessa A.C.A. prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale che se applicata deve comparire preventivamente nel bando o nell'avviso o nella lettera d'invito.

5. Le imprese partecipanti alla procedura di gara sono soggette a verifica dei requisiti secondo le modalità prevista dalla normativa.

6. A.C.A. può aderire - previa convenzione tra le parti, in coerenza con le proprie esigenze di servizio, alle forme di acquisto e nel rispetto della normativa - a contratti stipulati da altre Società o Amministrazioni pubbliche.

## **Art. 10 – Precisazioni sui limiti degli importi di spesa in economia e metodi di calcolo.**

1. Richiamato l'articolo 125 del Codice, in base alle esigenze di A.C.A. gli importi limite per l'affidamento in economia sono i seguenti:

- per servizi e forniture si veda in dettaglio l'allegato "A".
- per lavori di manutenzione ordinaria il limite è fissato in Euro 39.999,00
- per altre tipologie e casi particolari sui lavori si veda in dettaglio l'allegato "A".

2. Il calcolo del valore del contratto pubblico va eseguito secondo i metodi stabiliti dall'art. 29 del Codice. Eventuali costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

3. Nessuna prestazione di lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Tuttavia - ai sensi dell'art. 44,



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

comma 7, legge 214/2011, così modificato dall'art.1, comma 2 legge n. 135/2012 – è possibile la suddivisione dell'appalto in lotti se l'operazione:

- è tecnicamente possibile;
- comporta il ricavo di lotti funzionali;
- comporta un'utilità economica per la Stazione Appaltante.

4. Per gli acquisti programmabili, i limiti di cui al precedente comma 1 devono essere applicati all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di lavoro, servizio o fornitura nel periodo di programmazione.

5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria ai sensi dell'articolo n. 248 del Codice dei Contratti.

6. Gli importi monetari, gli oneri previdenziali, nonché quelli riferiti ai costi della sicurezza si intendono al netto degli oneri per l'I.V.A.

#### TITOLO IV

#### PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE di lavori, servizi e forniture IN ECONOMIA

##### **Art. 11 - Commissione giudicatrice.**

1. La Commissione Giudicatrice, composta da tre o cinque membri, viene nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale o suo delegato, nei seguenti casi:

- a) per importi uguali o superiori a 40 mila Euro ed inferiori alla Soglia Comunitaria;
- b) per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per importi uguali o maggiori di 40 mila Euro ed inferiori alla Soglia Comunitaria; solo in questo caso la nomina deve avvenire dopo la scadenza della presentazione delle offerte.
- c) per qualsiasi importo, fino alla Soglia Comunitaria, con il criterio del prezzo più basso per appalti di natura particolare individuati con prescrizione nel decreto a contrarre. In tal caso la Commissione sarà costituita da soggetti alle dipendenze di A.C.A. il cui compito sarà quello di attestare il contenuto dei plichi presentati in sede di gara.

2. Per Importi inferiori a 40 mila Euro e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso - previa valutazione di idoneità del concorrente - la proposta di aggiudicazione potrà essere espressa dal RP, salvo diversa motivata disposizione del Direttore Generale.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

3. La Composizione e le modalità di lavoro della Commissione Giudicatrice sono quelle di cui all'art. 84 del Codice, nonché agli art. 120 e art. 283 (per i servizi e forniture) del Regolamento di Attuazione del Codice.

4. I componenti delle Commissioni giudicatrici, prima dell'inizio dei lavori, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 20/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art 84 commi 4, 5 e 7 del Codice.

5. La Commissione giudicatrice formula anche la proposta di aggiudicazione esprimendo eventualmente il giudizio di congruità sull'offerta migliore. Ove sia ritenuto opportuno, essa può chiedere al concorrente l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta.

**Art. 12 - Svolgimento della gara a cura della Commissione giudicatrice per appalti di importo uguale o superiore a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria relativamente a lavori servizi e forniture e per appalti di importo uguale o superiore a 20 mila Euro ed Inferiore a 100 mila Euro relativamente ai servizi legali e tecnici.**

Il bando indica la data e l'ora della prima seduta della gara pubblica per l'esame della documentazione presso la sala riunioni al 1° piano o altro locale idoneo della sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl.

La seduta è pubblica: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.

La valutazione delle offerte pervenute è delegata ad una Commissione giudicatrice e la gara avrà il seguente svolgimento:

a) - in seduta pubblica, dichiarata aperta la gara, la Commissione procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti nonché alla verifica della regolarità ed ammissibilità degli stessi;

b) - la Commissione prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, se quest'ultime in quantità sono almeno tre o superiori a tre, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 163/2006, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% - arrotondato all'unità





**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

superiore - scelti con sorteggio pubblico di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa.

c) Si proseguirà all'esame della documentazione contenuta nella busta – "*Documentazione Amministrativa*".

d) - di seguito al controllo della Documentazione Amministrativa con esito regolare, la Commissione procederà sempre in seduta pubblica all'apertura della busta – se richiesta dal bando – relativa all'"*Offerta Tecnica*".

e) - è facoltà della Commissione sospendere la procedura per ponderare adeguatamente la documentazione presentata ovvero per la valutazione della documentazione tecnica in seduta privata.

f) - di seguito alla valutazione dell'*Offerta Tecnica*, la Commissione procederà sempre in seduta pubblica all'apertura della busta relativa all'"*Offerta Economica*".

g) - Per sopraggiunte cause di forza maggiore che ne impediscano le operazioni è facoltà della Commissione sospendere la procedura. In tale circostanza il responso verrà rilasciato ad altra ora o a giorni successivi previo avviso ai rappresentanti dei concorrenti presenti e con eventuale avviso sul profilo di A.C.A.

h) - la Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando i concorrenti ammessi in ordine decrescente partendo dalla ditta che ha ottenuto il maggior punteggio - nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - o che ha offerto il prezzo più basso.

i) - l'aggiudicazione provvisoria a cura del Direttore Generale di A.C.A. o da suo delegato o dal RP sarà dichiarata, sulla scorta del verbale di gara ed ai controlli da effettuare, a colui che in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa e dell'offerta ha ottenuto il maggior punteggio- nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - o che ha offerto il prezzo più basso.

j) La Commissione durante la procedura può disporre vengano eseguiti dei controlli in merito a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara. Nell'ipotesi tali verifiche non confermino garanzie o requisiti la Commissione propone l'esclusione dalla gara.

k) La gara si effettua mediante presentazione di offerte segrete, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di non procedere ad alcun affidamento oppure di procedere a suo insindacabile



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

giudizio all'affidamento parziale, anche a più ditte concorrenti e per la medesima prestazione – se tale clausola è citata nel bando.

Nel caso l'Amministrazione di A.C.A. decida di non procedere all'aggiudicazione, verrà redatta una breve relazione volta a motivare la scelta.

l) Non è consentito in sede di gara alcuna variazione, integrazione, sostituzione di documenti, salvo diversa motivata indicazione della Commissione;

m) Nel caso due o più concorrenti presentino uguale offerta o ottengano lo stesso punteggio complessivo, la sorte decide che debba essere l'aggiudicatario ovvero salva diversa prescrizione del disciplinare di gara.

### **Art. 13 - Modalità di esecuzione delle gare d'appalto per importi uguali o superiori a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria con esclusione dei servizi legali e tecnici.**

1. Per lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore alla Soglia Comunitaria, l'aggiudicazione avviene per cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da A.C.A. (Albo Fornitori); l'individuazione dei concorrenti può avvenire anche mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

2. La lettera di invito o il disciplinare di gara (bando) o il capitolato d'onori per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture – mediante la procedura del cottimo fiduciario - deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato "C".

3. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo di A.C.A. ed eventualmente su uno o più Albi pretori di Enti Comunali, Agno Chiampo Ambiente Srl predispone elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Nello specifico si veda il successivo Titolo IX "*Disciplinare gestione Albo Fornitori*".

4. Le procedure di aggiudicazione possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul profilo di Agno Chiampo Ambiente Srl, o anche su altri profili, Albi



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

pretori, o altro mezzo divulgativo per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto le quali Agno Chiampo Ambiente Srl individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

5. Le modalità di presentazione delle offerte è stabilito dall'Art.15 del presente Regolamento.

6. L'esito della procedura è soggetto alla post-informazione mediante avviso da pubblicare sul profilo di A.C.A. a cura del RP per la fase di aggiudicazione.

#### **Art. 14 – Affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 40.000,00.**

1. Per lavori, forniture e servizi e per incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento, è consentito l'affidamento diretto da parte del RP ai sensi del secondo periodo dei commi 8 e 11 dell'art. 125 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il RP, se compatibile con l'oggetto del contratto e/o con l'urgenza delle relative prestazioni, effettuerà un'indagine di mercato, all'unico scopo di accertare l'esistenza di soggetti in grado di fornire le prestazioni richieste, per conoscere le condizioni di mercato, per l'acquisizione di preventivi di spesa, per l'ottenimento di chiarimenti tecnici sulla qualità e sul prezzo delle prestazioni ed ogni altra informazione utile all'affidamento, senza che tale indagine dia in alcun modo avvio a qualsivoglia procedura concorsuale.

3. L'indagine di mercato potrà essere svolta telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, acquisendo informazioni da altri Enti o società locali per acquisti analoghi, da cataloghi cartacei e/o telematici, oppure con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.

4. Il RP si riserva di pubblicare l'esito della procedura sul sito internet di ACA.

5. Il RP ha in ogni caso la facoltà di non procedere con l'affidamento diretto e di avviare una procedura concorsuale aperta, ristretta o negoziata.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

**Art. 15 – Caratteristica dell’offerta e modalità di presentazione per appalti di importo uguale o superiore a 40 mila Euro e fino alla Soglia Comunitaria relativamente a lavori servizi e forniture ed appalti per importi uguale o superiore a 20 mila Euro ed Inferiore a 100 mila Euro relativamente ai servizi legali e tecnici.**

1. Le dichiarazioni e l’offerta vanno redatte in lingua italiana.  
2. **La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in DUE o TRE distinte buste (secondo le prescrizioni del bando) - controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate con nastro trasparente per tutta la lunghezza dei lembi - riportanti rispettivamente le seguenti diciture:**

- \* busta n. 1 - Documentazione Amministrativa
- \* busta n. 2 – Progetto Tecnico (solo se prescritto dal bando)
- \* busta n. 3 - Offerta Economica.

Le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere inserite in **un’unica busta, anch’essa controfirmata sui lembi di chiusura e sigillate con nastro trasparente per tutta la lunghezza del lembo.** (Non impiegare ceralacca)

**SU TUTTE LE BUSTE**, inoltre, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti:

- a) il mittente;**
- b) l’indirizzo della Stazione Appaltante;**
- c) la dicitura riguardante l’oggetto della gara.**

Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

- BUSTA NR. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Da prodursi solo in originale datati e firmati dal legale rappresentante:

a) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, nr. 163 e s. m. e i. e possesso dei requisiti oltre ad altre dichiarazioni, formalizzata utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante, **resa singolarmente da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale;** vige l’obbligo di allegare copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità.

b) - (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO)

La documentazione prevista dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

c) – Solo In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del Codice, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

d) altro se prescritto dal bando di gara.

– BUSTA relativo al PROGETTO TECNICO (solo se richiesto dal bando)

- BUSTA relativa all'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nella busta stabilita (segnalata nella documentazione di invito) l'offerta segreta utilizzando il modulo allegato all'avviso – se prescritto dal RP. L'offerta deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaramente leggibile ed essere datata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente.

**La proposta economica costituisce impegno irrevocabile** da parte dell'offerente nei confronti di A.C.A..

Le dichiarazioni possono essere verificate da A.C.A. con i tempi e le modalità stabilite dal Codice e dal Regolamento di Attuazione del Codice.

### 3. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine perentorio entro il quale le offerte e la documentazione dovranno pervenire ad A.C.A. è fissato alle **ore .....** **del giorno .....** **anno .....**

L'indirizzo della Stazione appaltante è il seguente:

Agno Chiampo Ambiente Srl (sede Amministrativa)  
Via Luigi Einaudi, 2  
36040 - Brendola (VI)

Le offerte ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a comprova della consegna farà fede esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione dell'Ufficio protocollo di questa stazione appaltante (A.C.A.). Il plico viaggia a rischio del mittente e pertanto non verranno presi in considerazione reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.

La presentazione del plico può essere fatta per posta raccomandata, a mezzo di agenzia espresso ovvero direttamente a mano dall'interessato o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita fotocopia.

### Art. 16 – Non ammissione

A.C.A. esclude i concorrenti nei casi di mancato adempimento previsti dall'articolo 46 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. In termini generali, ogni qual volta il Codice o il relativo



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

Regolamento di Attuazione si esprimono in termini di divieto o di doverosità degli adempimenti imposti ai concorrenti, con l'uso delle locuzioni "deve" o "è obbligato", l'adempimento deve ritenersi imposto a pena di esclusione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le cause di esclusione per difetto degli "elementi essenziali" possono riguardare anche:

- presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
- mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
- mancata sigillatura del plico esterno e/o delle buste contenenti la documentazione amministrativa, tecnica o economica che dia alito concretamente alla violazione della segretezza del contenuto.
- la mancanza della cauzione provvisoria, ove prevista;
- carenze dell'offerta economica che non permettono il confronto concorrenziale;
- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000 per informazioni articolo 38 del Codice;
- situazioni di esclusione previste dall'articolo 38 del Codice;
- false dichiarazioni;
- esito negativo della verifica a campione art. 48 del Codice;
- l'accertamento della carenza di requisiti del concorrente;
- dichiarazione resa da persona diversa dal titolare o legale rappresentante o non riportante tutte le attestazioni richieste;
- offerta non sottoscritta o non contenuta in separata busta o mancante di uno degli elementi fondamentali;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- proposte economiche che rechino correzioni o abrasioni nell'indicazione del prezzo;
- offerte per persona da nominare;
- offerte duplici;
- offerte condizionate nelle quali siano sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura delle condizioni di servizio;
- Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara presentazione di altra offerta;
- E' comunque causa di esclusione la reiterazione di carenze o difetti rispetto agli elementi del Bando che non siano in contrasto o incompatibili con le norme di legge e regolamentari, a cui sia applicato il soccorso istruttorio ma non vengano rispettati i termini di adeguamento o integrazione prescritti dalla stazione appaltante.
- in caso di richiesta di campionatura, mancata presentazione, anche parziale della stessa entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

### **Art. 17 - Eccezioni**

1. Si può prescindere dal confronto concorrenziale anche qualora si verifichino le seguenti condizioni la cui istanza va comunque motivata dal Responsabile del Servizio utilizzatore;
  - a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila Euro, IVA esclusa, senza artificiosi frazionamenti;
  - b) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o di beni e servizi che una sola ditta può fornire con gli specifici requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
  - c) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture per impianti esistenti;

### **Art. 18 - Spese in contanti**

1. Per interventi di spesa di piccola entità riguardanti acquisti o prestazioni urgenti oppure di spese per le quali non sia possibile una loro programmazione e che comunque per loro natura esulano o non risulta possibile inserire nelle normali procedure di gara, è previsto un servizio di cassa interno.
2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere la somma di Euro 999,00 e deve essere autorizzata dal Direttore Generale o suo delegato o sostituto. L'autorizzazione deve obbligatoriamente riportare il motivo che ha originato la spesa. Ad ogni spesa devono essere allegati i documenti giustificativi (Fattura, scontrini, documento di richiesta acquisto, o altro).
3. La commessa per l'acquisto di prodotti o attrezzature di necessità viene inoltrata all'Ufficio Amministrazione previa sottoscrizione del dipendente richiedente e controfirmata dal Responsabile; nella richiesta è indicato la motivazione, l'Ufficio di appartenenza o squadra operai, la data, il tipo di prodotti o attrezzature e le quantità richieste.

### **Art. 19 - Acquisizioni di beni e servizi in rete (WEB)**

(Testo da definire con successivo provvedimento integrativo)

### **Art. 20 – Accordo quadro**

1. Nel caso A.C.A. abbia necessità di pluralità di prestazioni protrate per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, servizi o forniture essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.

3. L'Istituto dell'Accordo Quadro è regolato dall'art. 59 del Codice e dall'art. 287 del Regolamento di Attuazione.

## TITOLO V REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### **Art. 21 - Requisiti degli operatori economici e avvalimento**

1. I prestatori di lavori, servizi e forniture in economia devono essere soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice. Essi devono inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 39), della capacità tecnico-professionale (art. 41) ed economico-finanziaria (art. 42) del Codice. Tra gli operatori economici rientrano anche i servizi legali, notarili, tecnici e professionali in genere.

2. I requisiti di cui al comma precedente sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità con le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Agno Chiampo Ambiente Srl può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario o dei concorrenti.

3. Il contratto, in qualsiasi forma, dovrà essere stipulato successivamente alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti in capo al contraente.

4. Nelle procedure di gara per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro le imprese concorrenti devono essere in possesso dell'iscrizione S.O.A. L'iscrizione S.O.A. attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori. (si veda Allegato A del DPR n. 207 del 2010 che elenca le categorie di opere generali e specializzate)

5. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. In caso di





**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

avvalimento dei requisiti di altro soggetto il concorrente presenterà insieme all'offerta tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f) e se del caso quella per la lettera g) del D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.

6. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

### **Art. 22 – Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Direttore Generale o dal Responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa degli interventi da eseguirsi. Tali documenti vanno trasmessi, per il tramite del Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione di A.C.A. allo scopo di formalizzare, autorizzare e permettere la relativa copertura finanziaria degli interventi.

3. Nel caso di intervento d'urgenza, i tempi di ricezione delle eventuali offerte economiche e il numero delle ditte da invitare possono essere inferiori a quelli stabiliti dalle normali procedure di acquisizione di beni, servizi o lavori in economia. Le cauzioni da fornire a cura dell'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento della prestazione sono stabiliti di volta in volta dalla figura responsabile di cui al comma 2 precedente.

### **Art. 23 - Provvedimenti in caso di somma urgenza.**

1. ai sensi dell'art. 176 del Regolamento di Attuazione, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Direttore Generale o il tecnico o persona delegata che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale l'immediata esecuzione degli interventi entro il limite di 100 mila Euro per assicurare l'esatto e tempestivo compimento di uno o più servizi inerenti l'igiene ambientale nel suo complesso oppure



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (per esempio la rimozione di determinati rifiuti pericolosi abbandonati sul territorio).

2. L'esecuzione degli interventi di somma urgenza può essere affidata, in forma diretta, ad uno o più operatori economici individuati dal Direttore Generale o dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 (per i lavori) e art. 336 (per servizi e forniture nel caso sussistano) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

4. Il Direttore Generale o il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dell'intervento una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, per il tramite del Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione che provvede al finanziamento dell'intervento e alla sua approvazione.

**Art. 24 – Incarichi per servizi legali e notarili (abrogato)**

**Art. 25 – Incarichi di progettazione (abrogato)**

## TITOLO VII NORME CONTRATTUALI

**Art. 26 – Forma del contratto.**

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40 mila (IVA esclusa) deve essere perfezionata da apposita lettera di ordinazione.

2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore ad € 40 mila (IVA esclusa) il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

3. Il contratto mediante scrittura privata richiama le disposizioni della lettera d'invito e/o del capitolato d'onori e/o di altro documento di riferimento e comunque deve contenere almeno:

- a) la descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA e - nel caso di affidamenti di servizi di progettazione ed affini - del contributo previdenziale;



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

- c) la qualità e la modalità di esecuzione;
- d) – se prescritti - gli obblighi di adozione delle misure e dei dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge: Insieme al contratto o alla lettera di ordinazione deve essere redatto, se prescritto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i. ovvero se prescritto ogni altro documento inerente la sicurezza (P.O.S., Piano di sicurezza, o altro). Tali documenti sono messi a disposizione del contraente per la sottoscrizione con firma del legale rappresentante o suo delegato della ditta aggiudicataria e restituiti ad A.C.A.  
Il contratto deve indicare obbligatoriamente i costi della sicurezza; se non vi sono costi della sicurezza, gli stessi devono essere indicati pari a zero.
- e) i termini di esecuzione;
- f) la forma e i termini di pagamento;
- g) le eventuali garanzie richieste;
- h) le eventuali penali per la ritardata o incompleta o inesatta esecuzione;
- i) l'obbligo dell'affidatario di ottemperare alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- j) la clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13.08.2010, pena l'inefficacia dello stesso e conseguentemente la risoluzione del rapporto.
- k) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili per il contraente.

4. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

## **Art. 27 – Garanzie**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40 mila Euro i soggetti invitati e gli aggiudicatari sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria e quella definitiva di cui agli artt. 75 e 113 del Codice.
2. Nelle gare d'appalto di importo superiore a 40 mila Euro ed inferiore alla Soglia Comunitaria, è prevista sia la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 che quella definitiva di cui all'art. 113 del Codice.
3. le garanzie possono essere prestate in uno dei seguenti modi:
  - a) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;
  - b) assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl;
  - d) in denaro;
  - e) altre modalità previste dalla legge.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

4. La cauzione provvisoria è prevista nella misura e nei modi di cui all'articolo 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.

5. La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% sull'importo di aggiudicazione ed è costituita a garanzia del corretto ed esatto adempimento del servizio.

Nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006.

6. In caso di costituzione di garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, la stessa dovrà espressamente prevedere:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fidejussore, su semplice richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione della Ditta appaltatrice o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., la facoltà di porre eccezioni di cui all'art. 1945 C.C. e la decadenza di cui all'art. 1957 C.C.

- la clausola che lo svincolo della polizza sarà disposto solamente da Agno Chiampo Ambiente Srl con apposita dichiarazione.

7. Per particolari lavori, servizi o forniture, su prescrizione del RUP, l'appaltatore deve provvedere a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da A.C.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della prestazione. In tal caso il bando di gara o altro documento prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma debba essere superiore alla somma del contratto. La polizza deve inoltre assicurare A.C.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione.

## **Art. 28 - Penali e scissione del contratto**

1. Per i contratti d'appalto in economia, il RUP stabilisce nel capitolato d'onere o nella lettera d'invito – se lo ritiene opportuno per l'oggetto della prestazione specifica - le penali economiche da applicare in caso di inadempienza per fatto del contraente ai sensi dell'art 145 del Regolamento di Attuazione.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

2. L'applicazione della penale economica o la scissione del contratto avvengono per azione del RUP a seguito di constatazione concreta della negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto o a seguito dell'emersione di situazioni o fatti contrastanti leggi o regolamenti vigenti alla data del fatto.

3. Nei casi di manifestata incapacità di garantire la prestazione richiesta fino alla conclusione del contratto, A.C.A. si riserva la facoltà di scindere il contratto, previa diffida.

4. Non si dà luogo all'applicazione di penalità solo nei casi non riconducibili a responsabilità dell'appaltatore che come tali sono riconosciuti dal RP mediante la redazione di un verbale controfirmato dal contraente.

#### **Art. 29 – Corrispondenza e notifiche**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione di A.C.A., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telefax indirizzata all'appaltatore nel domicilio indicato nel contratto o nel modulo di dichiarazione di atto di notorietà presentato in sede di offerta.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale di A.C.A. o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. E' facoltà del RP richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

#### **Art. 30 - Rinnovi espressi e proroga tecnica del contratto.**

1. A.C.A. può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo espresso del contratto e in caso affermativo esso dovrà soddisfare tutte le seguenti condizioni da riportare nel disciplinare o bando o lettera di invito:

a) che tale possibilità sia indicata nel bando di gara per importi uguali o sopra i 40 mila Euro e sotto la Soglia Comunitaria oppure nella richiesta d'offerta per importi sotto la soglia di 40 mila Euro.

b) che il valore economico del rinnovo (costo complessivo degli anni di rinnovo) sia stato computato fin dall'origine nell'importo complessivo dell'appalto per il quale si è originata la procedura;



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

- c) che sia indicata la durata temporale del rinnovo (per esempio un anno, oppure due anni, ecc.);
- d) entro quanto tempo prima della scadenza può essere chiesto il rinnovo (es. tre mesi prima).
- e) che l'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate nel bando di gara e trascritte nel contratto.

2. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, i contratti potranno essere prorogati (cosiddetta proroga tecnica) fino al completamento delle nuove procedure di gara e comunque non oltre sei mesi, fatte salve particolari situazioni riconducibili all'evoluzione normativa.

### **Art. 31 – Subappalto**

- 1. Il subappalto di lavori, servizi e forniture in economia è di norma vietato se non espressamente autorizzato per iscritto da A.C.A.
- 2. Il sub appalto può essere previsto da A.C.A. nelle gare d'appalto e in questo caso la procedura è assoggettata all'osservanza dell'art. 118 del Codice.
- 3. Nei casi di gare d'appalto in cui venga autorizzato il sub appalto, ai sensi dell'art. 118 del Codice, viene disposto quanto segue:
  - a) A.C.A. non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del sub appaltatore.
  - b) negli atti di gara A.C.A. precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere (ad ACA), entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## TITOLO VIII PRE-ESECUZIONE, ESECUZIONE E CONTABILITA'

### **Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari, codice CIG e CUP.**

- 1. E' fatto obbligo a tutte le ditte aggiudicatrici, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, attivi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della procedure di gara indette da A.C.A. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i devono essere comunicati ad A.C.A. nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto,



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovrà essere comunicata ad A.C.A. entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, esclusivamente nei casi di seguito indicati:

- a). per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b). per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1000 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

**3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna transazione deve riportare, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta di A.C.A. e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/1/2003, n.3 il codice unico di progetto (CUP), relativo al contratto oggetto della procedura di gara, che sarà specificamente fornito da A.C.A.**

4. L'inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 6 della L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

5. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, A.C.A. avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva. Gli obblighi inerenti la tracciabilità gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere - fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L.136 del 13/8/2010 e s.m.i. all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente A.C.A. e la Prefettura territorialmente competente. A.C.A. verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

### **Art. 33 - Tutela dei lavoratori: regolarità contributiva e retributiva.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Attuativo del Codice per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs 163/06, devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

#### **REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Il Responsabile del Procedimento per gli appalti di lavori, servizi e forniture, acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art 6 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 in tutte le sotto elencate fasi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/06
- b) per l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/06
- c) per la stipula del contratto
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
- f) dei subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 e comma 3 lett. d) ed e) del D Lgs 163/06.

Inoltre, per i contratti relativi a lavori e servizi, potrà essere richiesta alla ditta aggiudicataria, mensilmente (per i servizi) o ad ogni SAL (per i lavori):

- la copia della dichiarazione F 24 riportante l'avvenuto pagamento (se telematico con copia della ricevuta attestante il pagamento telematico). In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto, sarà disposto da A.C.A., direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

**In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata da A.C.A., ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Attuazione del Codice, una ritenuta dello 0,5%,**





**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

**ritenute che potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.**

La documentazione di cui sopra (sia contributiva che retributiva), nel caso venga richiesta alla ditta appaltatrice, essa sarà corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che oltre a confermare che le copie dei documenti sopraindicati sono conformi all'originale, contenga l'attestazione dell'avvenuta corresponsione salariale in conformità alle mansioni svolte e della "regolarità contributiva" sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore di pertinenza, riferita ai dipendenti impiegati nel servizio/lavoro in argomento, e relativa al periodo riferito alla fattura, nonché ogni altro documento ritenuto necessario secondo la normativa finanziaria, fiscale e tributaria vigente.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, A.C.A. potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. I pagamenti di cui sopra saranno provati da quietanze di pagamento, all'uopo predisposte, e sottoscritte dagli interessati. Nel caso, invero, di formale contestazione e reiterata inadempienza dell'appaltatore, il RP provvederà all'inoltro di segnalazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti/provvedimenti.

#### **Art. 34 – Ordinanza (abrogato)**

#### **Art. 35 - Esecuzione dell'intervento**

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento.
2. In caso di ritardo imputabile all'appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento, applica le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento. Inoltre, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata, oppure attraverso telefax, rimasta senza effetto, egli ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

3. Il dirigente potrà avvalersi di tutti gli altri strumenti a tutela del creditore previsti dal diritto privato, quali la risoluzione contrattuale e il risarcimento danni, oppure dell'adempimento ai sensi dell'art. 1453 CC.

### **Art. 36 – Tenuta della contabilità, pagamenti e DURC**

1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le norme generali del Codice e del presente Regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 40 mila è facoltà del RP disporre che si può prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui al comma 1, ed in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. In tal caso si prescinde dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

3. A cura dell'ufficio Amministrativo/contabile o di altro Ufficio incaricato, viene effettuata ad ogni fattura pervenuta, corrispondente a lavori, servizi o forniture risultanti da una gara d'appalto, una verifica (ad esempio attraverso schede contabili) volta a monitorare la spesa fino alla concorrenza del budget di spesa complessivo originariamente previsto. Nel caso si preveda che la specifica somma posta a bilancio venga superata, è obbligatorio allegare un verbale giustificativo a firma del RP di fase e il visto di autorizzazione da parte del Direttore Generale o del C. di A. di A.C.A.

4. Per le forniture ed i servizi la liquidazione avviene sulla scorta di presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi – anche stabiliti dal successivo comma 5 - e nei termini di legge.

5. Le fatture riportano obbligatoriamente il codice CIG o CUP, il dettaglio della prestazione, la data ed il n. di protocollo dell'ordine, l'eventuale SAL. Esse sono liquidate mediante bonifico bancario con scadenza temporale a 90 gg data fattura fine mese, salvo diversa scadenza o modalità stabilita dal RP o da aggiornamenti normativi nazionali o regionali e in ogni caso dopo la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, attestata dal RP dell'esecuzione.

6. Spetta ad ACA l'onere della richiesta del DURC ai rispettivi istituti previdenziali ed ogni fattura deve essere accompagnata dal DURC con esito regolare.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

7. Nell'ipotesi l'esito del DURC non risultasse regolare si applica la procedura di cui al precedente art. 33 e in caso di reiterazione la normativa di riferimento.

### **Art. 37 - Interessi**

Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto verranno corrisposti interessi al saggio legale.

### **Art. 38 - Revisione dei prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativa a lavori, servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata nel caso di contratti con durata superiore a 12 mesi sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile incaricato da A.C.A. e sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del Codice.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 del Codice, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

### **Art. 39 – Collaudo ed Attestazione di Regolare Esecuzione**

#### **a) Collaudo per Forniture e Servizi**

1. L'attività di verifica di conformità per forniture e servizi è regolata dalla Parte IV, Titolo IV del Regolamento Attuativo del Codice (art. 312, DPR n. 207 del 05.10.2010) e secondo quanto di seguito specificato.

2. Fatto salvo quanto previsto dallo specifico Capitolato d'oneri, il collaudo dei prodotti forniti viene effettuato presso A.C.A., che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati addebitando gli oneri al fornitore. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicatario dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.

3. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, l'appaltatore deve notificare ad A.C.A. la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.

4. Il collaudo definitivo, ove previsto, che comprende tutto il complesso della fornitura o servizio viene effettuato nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, i certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.

5. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione della prestazione e contiene almeno gli elementi essenziali indicati dall'art. 325 del Regolamento Attuativo del Codice.

#### b) Collaudo per lavori

L'attività di collaudo per lavori è regolata dalla Parte II, Titolo X del Regolamento Attuativo del Codice (art. 215, DPR n. 207 del 05.10.2010).

1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, A.C.A. provvederà a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere il certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.

2. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia – se prevista – ai sensi della normativa.

#### **c) Norme comuni**

1. Il collaudatore è nominato da A.C.A., di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico della stessa A.C.A.

2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.

3. Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.

4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico di A.C.A. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.

5. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, A.C.A. farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione e ritrasmessi ad A.C.A. entro i successivi 5 gg.

7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

## TITOLO IX DISCIPLINA GESTIONE ALBO FORNITORI

### **Art. 40 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formazione e di utilizzo dell'Albo dei Fornitori di A.C.A., relativo a lavori, servizi (compresi quelli tecnici, legali e notarili) e forniture.

2. L'Albo sarà utilizzato da A.C.A. come strumento di identificazione dei soggetti qualificati sia per gli affidamenti diretti che per l'espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.

3. Qualora l'Azienda ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo nel caso si tratti di prestazioni caratterizzati dalla peculiarità della prestazione e/o dal livello di specializzazione richiesta, A.C.A., previo provvedimento motivato del RUP, potrà invitare e/o interpellare, oltre agli iscritti, altri soggetti ritenuti idonei. L'individuazione dei soggetti può avvenire attraverso avvisi pubblicati sul profilo di A.C.A. o altro mezzo d'informazione o mediante consultazione di Albi Fornitori conservati presso Amministrazioni pubbliche o private.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

## **Art. 41 - Gestione dell'Albo Fornitori**

1. La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione, con possibilità di rinnovare l'invito agli aggiudicatari in successive gare di prestazioni analoghe, che - ai sensi della Normativa vigente - nell'esecuzione delle stesse non siano incorsi in accertati inadempimenti a loro imputabili e se, in caso di difetto, questi sono stati risolti. In ogni modo, il criterio di rotazione dovrà avvenire, per quanto possibile, tenendo conto della capacità economica, finanziaria e tecnica richiesta per la prestazione da aggiudicare.

2. La lettera d'invito alla procedura di selezione avviene nei confronti di quegli operatori economici iscritti seguendo l'ordine progressivo di ricevimento delle richieste di iscrizione e partendo da quella più remota pervenuta, tenuto conto del criterio di rotazione e l'oggetto dello specifico appalto. A comprova dell'avvenuto invio della richiesta, farà fede la data riportata sul fax o il timbro postale o il timbro con data dell'ufficio protocollo di A.C.A. o posta elettronica certificata.

3. Nell'ipotesi – con il sistema della scelta a rotazione - si esaurisca l'elenco degli iscritti all'Albo Fornitori e si debba procedere nella procedura di cottimo fiduciario alla ripetizione di appalti di pari oggetto, l'invito deve essere rivolto anche a nuovi operatori economici – se esistono sul mercato soggetti idonei e provvisti dei requisiti – in numero almeno pari al 20% dei soggetti che si intendono invitare.

4. A.C.A. si riserva la facoltà di invitare alla nuova gara d'appalto l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto e compatibilmente a quanto stabilito nel presente Regolamento.

5. Gli elenchi degli operatori economici sono aggiornati nel mese di gennaio di ciascun anno.

6. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è affidata all'Ufficio Tecnico.

## **Art. 42 – Iscrizione e durata dell'Albo Fornitori**

1. L'iscrizione all'Albo dei Fornitori può essere effettuata in ogni momento inoltrando ad A.C.A. la richiesta - utilizzando il modulo di cui all'allegato "B"- mediante telefax o posta elettronica certificata o lettera raccomandata o consegna a mano all'Ufficio protocollo di A.C.A.

2. La durata dell'iscrizione non ha scadenza, salvo diverso provvedimento di A.C.A. Ad ogni operatore economico viene affiancata la data di iscrizione.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

3. Le valutazioni e l'iscrizione all'Albo dei nuovi operatori economici verranno effettuate entro 90 giorni dalla richiesta, fatti salvi impegni inderogabili dell'Ufficio preposto.

4. Se non vengono invitati tutti i soggetti inseriti nell'Albo Fornitori, A.C.A. dovrà garantire di norma la rotazione degli operatori.

### **Art. 43 –Obblighi dei soggetti iscritti all'Albo Fornitori e valutazione di coloro che sono stati aggiudicatari/affidatari di lavori, servizi e forniture.**

1. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

2. Il fornitore iscritto all'Albo deve garantire l'affidabilità sulla base dell'esattezza, correttezza e puntualità e la disponibilità a migliorare quanto previsto contrattualmente o risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere nel corso della prestazione.

3. Al termine del rapporto contrattuale per prestazioni di importo uguale o superiore a Euro 40.000,00, il Responsabile del Procedimento sentito i propri collaboratori effettua la valutazione della prestazione medesima, in relazione alle clausole contrattuali e alle modalità dell'adempimento, attraverso la compilazione della **Scheda di valutazione – allegati “E” ed “F”**.

4. Al termine del rapporto contrattuale per prestazioni di importo inferiore a Euro 40.000,00 il RP si riserva la facoltà di effettuare o meno la valutazione di cui alle schede allegati “E” e “F”.

5. La valutazione complessiva annuale di ciascun soggetto, avviene sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuno di essi nelle Schede di valutazione, compilate in relazione agli affidamenti. I criteri di valutazione e i punteggi che si possono assegnare sono i seguenti:

A - tempi di esecuzione e di consegna – Puntii da zero a 8;

B - corrispondenza tra quanto eseguito/effettuato e le condizioni contrattuali - Puntii da zero a 10;

C – Rispetto delle norme di sicurezza e regolarità del personale dipendente. Inoltre: nel caso di varianti determinate da responsabilità ai sensi dell'Art.132 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. co.1 – lettera e) – grado di collaborazione dell'appaltatore, tempi e capacità di adattarsi alla nuova situazione - Puntii da zero a 14;

D - conformità documentale - Puntii da zero a 8;



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

La somma dei punti attribuiti dal Responsabile del Procedimento darà luogo al seguente giudizio:

Giudizio insufficiente: punti inferiori a 22

Giudizio sufficiente: punti da 23 a 28

Giudizio buono: punti da 29 a 34

Giudizio Ottimo: punti da 35 a 40

6. I fornitori che non raggiungono il punteggio di almeno 22 punti, e che pertanto sono valutati non affidabili per il modo in cui hanno eseguito i contratti, saranno cancellati d'ufficio.

#### **Art. 44 – Cancellazione dall'Albo Fornitori**

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, si effettua d'ufficio con Provvedimento del Direttore Generale, secondo i casi di seguito riportati:

2. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- qualora risulti dal giudizio annuale dell'operatore economico, desunto dalla Scheda di valutazione di cui all'art. 43 che lo stesso operatore non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto;
- nei casi di perdita dei requisiti, dei requisiti d'iscrizione, dei quali A.C.A. sia comunque venuta a conoscenza;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- in caso di non accettazione delle disposizioni del Titolo IX in merito alla disciplina gestione Albo Fornitori di A.C.A.;
- in caso di richiesta scritta del soggetto interessato;
- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito da parte di A.C.A.;
- ai soggetti iscritti che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e degli altri elementi forniti in sede di prima iscrizione;

3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al soggetto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine A.C.A. si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, il Provvedimento del Direttore Generale.

#### **Art. 45 – Modifiche alla disciplina gestione Albo fornitori**

1. Le modifiche della disciplina gestione Albo Fornitori verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione di A.C.A.





**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

2. Sarà onere e cura degli operatori economici interessati di verificare sul profilo di A.C.A. eventuali suggerimenti per modifiche e/o integrazioni da apportate al testo.
3. In ogni caso l'utilizzo del Regolamento comporta l'accettazione delle previsioni in esso contenute comprese eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Ove taluni operatori economici non ritengano di poter accettare la disciplina di cui agli artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 45 o le modifiche al presente Regolamento, possono richiedere la cancellazione dall'Albo Fornitori.

## TITOLO X CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### **Art. 46 - Prodotti, imballo e peso**

1. Tutti i prodotti oggetto di fornitura a seguito dell'aggiudicazione di un appalto, salvo nei casi non previsti dalla legge, devono essere provvisti della relativa scheda tecnica di cui una copia deve essere consegnata al RP dell'ufficio che ha emesso l'ordinazione.
2. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

### **Art. 47 - Resa**

1. La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini o autorimesse di A.C.A. indicati nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

### **Art. 48 - Trasporto**

1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

### **Art. 49 - Campioni di fornitura**

1. A richiesta di A.C.A. la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura atta a verificare la corrispondenza con quanto indicato nel capitolato d'oneri o nei



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

documenti descrittivi l'oggetto della fornitura. Il termine di consegna è sempre indicato nel Capitolato d'oneri o nella lettera d'invito.

2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di A.C.A. che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, A.C.A. ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e valutare l'incamerando della cauzione – se richiesta o disciplinata - salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, A.C.A. si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere una eventuale approvazione.

4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità.

5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1<sup>a</sup> e/o 2<sup>a</sup> campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.

6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per l'approvazione, il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio dell'approvazione non è computato ai fini dei termini di consegna.

### **Art. 50 - Presa in consegna della fornitura**

1. La merce pervenuta s'intende consegnata con la clausola dell'accettazione da parte di A.C.A. ovvero del collaudo favorevole, dove questo sia previsto.

2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c.

3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dove previsto dalla data di approvazione del campione; se non è disposto diversamente, il mese di agosto si intende compreso. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato d'oneri o nell'ordine di fornitura.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano ad A.C.A. il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini o indicare una data prossima avvenire.

5. Nell'ipotesi che la ditta aggiudicataria non sia in grado di far fronte alla/e consegna/e nei termini stabiliti, essa può chiedere ad A.C.A. con atto scritto motivato la concessione di una proroga. A.C.A., verificata la fondatezza della richiesta e altresì verificate le proprie esigenze interne di impiego della fornitura, può concedere o meno la proroga. Durante l'appalto la concessione della proroga su richiesta può avvenire una volta sola.

## TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E MODELLI

### **Art. 51 - Notifica delle comunicazioni**

1. Il candidato alla selezione della prestazione deve indicare i propri dati ed autorizzare A.C.A. l'utilizzo del fax e/o della posta elettronica certificata, la sede legale presso la quale inviare le lettere raccomandate a.r. inerenti le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice.

Tali informazioni devono essere riportate nel modulo messo a disposizione da A.C.A. in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice, nonché possesso dei requisiti e quant'altro [...].

### **Art. 52 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali degli operatori economici sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza compatibilmente con quanto stabilito dal D.lgs n. 163/2006 e dalle altre leggi/regolamenti dello stato; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione di lavori, servizi ovvero fornitura di beni.

### **Art. 53 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

eventuali lavori di installazione non può mai essere uguale o superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

#### **Art. 54 - Documentazione presentata in sede di gara.**

1. Tutta la documentazione, certificazioni, produzioni presentate dagli Operatori Economici concorrenti saranno, in esito alla procedura di aggiudicazione, trattenuti da A.C.A., senza alcun onere di restituzione, rimborso o ristoro nei confronti dei soggetti risultati non aggiudicatari, salvo lo svincolo della cauzione provvisoria prestata – se prevista - per la partecipazione alla gara al termine dell'iter amministrativo.

#### **Art. 55 – Rimando alla normativa vigente ed adeguamenti**

1. Per tutto quanto non espressamente citato o trattato nel Presente Regolamento si rimanda al Codice ed al Regolamento di attuazione del Codice, al D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., nonché ad ogni normativa regionale, nazionale o Comunitaria specifica;
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa a livello regionale, nazionale o Comunitario troverà immediata ed automatica applicazione nel presente Regolamento.

#### **Art. 56 – Modelli (allegati)**

1. Al presente Regolamento sono acclusi i seguenti modelli o documenti:  
Allegato "A" – Forniture, servizi e lavori in economia (limiti degli importi).  
Allegato "B" – modulo Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori di A.C.A.  
Allegato "C" – Contenuti minimi della lettera d'invito o del bando di gara per importi uguali o maggiori di 40 mila Euro e sotto la Soglia Comunitaria.  
Allegato "D" - Schema di Avviso di post-informazione  
Allegato "E" - Scheda di valutazione per i servizi tecnici e legali  
Allegato "F" Scheda di valutazione per lavori, servizi e forniture

#### **Art. 57 - Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del foro di Vicenza, rimanendo pertanto escluso l'arbitrato.



**AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE**

### **Art. 58 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione sul profilo di Agno Chiampo Ambiente Srl ed sull'Albo pretorio del Comune in cui ha sede A.C.A. ed entra in vigore il giorno successivo dopo il suo recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione.